



CODICE CIVILE

Art. 716 c.c.

Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 175.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	IV — Della divisione
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-716-divisione-di-beni-constituiti-in-patrimonio-familiare/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it